



## Approvate le “manovre” estive di finanza pubblica: cosa cambia per gli Psicologi?

*a cura di Filippo Fabbrica, Consulente Fiscale Ordine Psicologi Emilia-Romagna*

Dopo le due "manovre" di finanza pubblica di luglio ed agosto 2011, **la realtà normativa e soprattutto fiscale per moltissimi professionisti è cambiata**. Dall'IVA al 21% alla quasi scomparsa del regime dei minimi, dall'ulteriore riduzione all'uso del contante ai nuovi strumenti di controllo dei conti correnti bancari, dall'irrigidimento sulla compilazione degli studi di settore alle parcelle concordate; e per finire l'assicurazione professionale prevista per legge.

Il seguente vademecum è stato concepito con l'intento di fornire una **panoramica dei cambiamenti normativi più rilevanti per la categoria** degli Psicologi, consentendo così ai professionisti di valutare al meglio i rischi e le opportunità ed indirizzare consapevolmente le scelte future.

- **PASSAGGIO DELL'ALiquOTA IVA DAL 20% AL 21% art.2 comma 2-bis e 2-ter**

La modifica ovviamente non ha alcun impatto sulle fatturazioni delle prestazioni "esenti ai sensi dell'art.10 DPR 633/72".

Essa innalza dal 17 settembre 2011 la cosiddetta "aliquota ordinaria" IVA (e solo quella) dal 20% al 21%, mentre è rimasta invariata l'applicazione della ritenuta d'acconto, che sarà da calcolare come sempre al 20%.

Le modifiche relative a fatture già emesse, normalmente in diminuzione per effetto di rettifiche di prezzo, sconti e abbuoni o storni, non danno luogo a nuove operazioni, così che un documento di variazione emesso ex articolo 26 legge Iva (le cosiddette "note di credito"), anche se emesso dopo il 16 settembre, continuerà a riportare l'aliquota del documento al quale si riferisce, dato che determina la variazione della base imponibile a suo tempo calcolata.

In caso di spedizione al Cliente (prima del 17 settembre 2011) di fatture pro-forma con indicazione di IVA al 20%, al momento della fatturazione definitiva (dopo il 16 settembre) sarà necessario applicare l'aliquota IVA in vigore (e quindi il 21%), a nulla rilevando l'aliquota indicata sul documento pro-forma.

E' infine utile ricordare che per gli psicologi che emettono solo o prevalentemente fatture esenti, l'incremento dell'aliquota determinerà un aumento dei costi sugli acquisti di beni e servizi soggetti all'IVA (molte utenze, cancelleria, manutenzione auto, carburante, beni strumentali nuovi, consulenze...). Di tale aumento il professionista dovrebbe probabilmente tener conto nel calcolare le proprie tariffe ai fini di mantenere costante il proprio reddito. Per calcolare l'onere presunto si può procedere come segue:

- calcolare (o farsi calcolare dal proprio consulente) l'IVA al 20% indetraibile a causa del pro-rata IVA basandosi ad esempio sull'anno 2010 (o su una media degli ultimi tre anni)



- calcolare il 5% del valore sopra ottenuto

Questo 5% può corrispondere all'incirca all'accresciuto onere e rappresentare di conseguenza l'incremento da "spalmare" o da recuperare sui compensi.

Esempio: uno psicologo che emette solo fatture esenti IVA ha effettuato nel 2010 acquisti di beni e servizi soggetti ad IVA 20% per 8.000 euro di imponibile e 1.600 euro di IVA. Avendo pro-rata al 100% di indetraibilità, l'intera somma di 1.600 euro (l'IVA appunto) rappresenta a tutti gli effetti un costo. Con l'aumento dell'aliquota IVA al 21%, il suo costo aumenterebbe del 5% di 1.600, cioè di 80 euro.

- **UTILIZZO DEL CONTANTE art.2 comma 4**

E' stata abbassata a 2.499,99 euro la soglia oltre la quale è vietato trasferire denaro contante o assegni al portatore. Pertanto lo psicologo non può utilizzare contante o detti assegni per pagare somme a fornitori o ricevere contante o assegni al portatore da clienti al di sopra di detto importo; ovviamente è ammesso eseguire dette operazioni a mezzo bonifici, carta di credito o assegni nominativi e non trasferibili.

In caso di contravvenzione al divieto è prevista una sanzione in percentuale sulla somma trasferita.

Si suggerisce pertanto ai professionisti di acquisire l'abitudine a non utilizzare denaro contante. Il fastidio, che taluni provano, dell'essere "tracciati" a mezzo delle informazioni lasciate dalle operazioni bancarie o assimilate è sempre ricompensato non solo dall'inapplicabilità della sanzione sopra richiamata (nonchè dalla possibile riduzione delle sanzioni in alcuni casi affrontati in un altro punto del vademecum) ma anche da una ferrea solidità della propria posizione in caso di controllo.

- **MANCATA EMISSIONE DELLA FATTURA art.2 comma 5**

La manovra ha introdotto una nuova sanzione accessoria per i professionisti che, come gli psicologi, sono iscritti a ordini professionali o albi. La sanzione è "accessoria" poichè si aggiunge alle altre previste dalla legge nei confronti di coloro che non emettono una fattura. La norma prevede che venga sospeso dall'iscrizione all'Ordine lo psicologo a cui nel corso di un quinquennio vengano contestate quattro violazioni in giorni diversi. Qualora lo psicologo sia recidivo (ovvero ricada nella medesima violazione multipla), la sospensione viene disposta per un periodo che va da quindici giorni a sei mesi. Una delle particolarità di questa sanzione è rappresentata dall'ingerenza nell'autonomia ordinistica da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Infatti la sospensione è disposta dall'Agenzia delle Entrate (e non dal Consiglio dell'Ordine) e semplicemente comunicata all'Ordine per la sua pubblicazione sul sito internet. Non solo, ma la sospensione appare immediatamente esecutiva, prima ancora della decisione sull'eventuale controversia tributaria.

Si noti inoltre che, se le violazioni sono commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria della sospensione dall'Albo è disposta nei confronti di tutti gli associati. Nulla si dice in modo esplicito in riferimento al caso in cui l'attività sia svolta da una società



(società in nome collettivo o in accomandita semplice) e pertanto nessuna sanzione dovrebbe essere applicabile in questa fattispecie.

Infine, poichè le sanzioni si possono applicare solo in relazione a violazioni compiute dopo l'entrata in vigore della legge, la sanzione accessoria di cui parliamo potrà applicarsi a casi di omessa fatturazione avvenuti dopo il 13 agosto 2011.

Si suggerisce di procedere con la massima tempestività all'emissione della fattura e di non utilizzare la pratica (illegittima) di emettere una sola fattura "riepilogativa" a fronte di molteplici incassi. E' infatti noto che è lecito emettere una sola fattura a fronte di molteplici prestazioni solo se le singole prestazioni non sono state incassate volta per volta.

#### **BOX: GLI STUDI DI SETTORE**

Come precisato in un altro box di approfondimento, l'Amministrazione dello Stato (Agenzia delle Entrate) esercita una funzione di controllo sulle dichiarazioni dei redditi presentati dai contribuenti per rimediare ad errori e/o infedeltà del cittadino.

Da quindici anni a questa parte uno degli strumenti più utilizzati a questo scopo è l'applicazione dei cosiddetti "studi di settore". Gli studi di settore, elaborati mediante analisi economiche e tecniche statistico-matematiche, hanno lo scopo dichiarato di stimare i compensi (e di conseguenza anche il reddito, il volume d'affari IVA e l'imponibile Irap) che possono essere attribuiti al professionista. La base per la loro differenziazione è rappresentata dalle diverse attività esercitate dai contribuenti, i quali vengono suddivisi in "settori" utilizzando i codici Istat identificativi (attualmente per gli psicologi il codice 869030). All'interno del settore, gli psicologi poi vengono raggruppati in classi omogenee al loro interno: tale raggruppamento avviene servendosi di dati (cosiddetti dati discriminanti) forniti dai contribuenti stessi nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, che viene annualmente allegato alla dichiarazione dei redditi. Le classi omogenee sono attualmente 12 e vanno da quella formata da "psicologi specializzati in psicoterapia individuale" fino a quella degli "psicologi specializzati in psicologia del lavoro e delle organizzazioni", passando per gli "psicologi che operano prevalentemente con strutture sanitarie pubbliche".

Attraverso una complessa analisi statistica, l'Agenzia delle Entrate ritiene di aver individuato gli elementi caratterizzanti la determinazione dei compensi per ciascuna classe omogenea e mediante questi è convinta di stimare con buona approssimazione i compensi attribuibili ad ogni psicologo.

Di conseguenza, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, i compensi dello psicologo vengono sottoposti ad un controllo automatizzato (a mezzo di un software dell'Agenzia delle Entrate). L'esito di tale verifica è in prima battuta di due tipi: compensi congrui (cioè almeno pari a quelli statisticamente attribuibili) o compensi non congrui (ovvero inferiori a quelli statisticamente attribuibili). In questo secondo caso, il software stima la differenza tra l'entità dei compensi dichiarati e quelli che la procedura calcola come congrui. Lo scopo di tale stima è di fornire al professionista la conoscenza di quanto i suoi compensi appariranno non congrui all'Agenzia delle Entrate e di invitarlo a valutare se "incrementare" l'entità dei compensi dichiarati fino ad adeguarli al calcolo automatizzato.



Qualora il professionista accetti questo implicito invito, egli dichiarerà un reddito più alto e di conseguenza verrà assoggettato ad un maggiore carico fiscale rispetto a quello risultante originariamente.

Quando invece il professionista non aderisca all'invito, l'Agenzia delle Entrate potrà convocarlo, invitandolo a motivare con dati dimostrabili le ragioni per cui l'attività professionale esercitata non ha prodotto l'entità di compensi statisticamente attribuibile alla sua realtà. A seguito di tale fase (detta contraddittorio), l'Agenzia delle Entrate potrebbe:

- a) accogliere in toto le ragioni addotte dal professionista ed archiviare la convocazione
- b) accogliere in parte le ragioni addotte dal professionista ed emanare un accertamento per un ammontare di compensi inferiore a quello risultante al momento della convocazione
- c) rigettare le ragioni addotte dal professionista ed emanare un accertamento per l'intero ammontare di compensi risultante dalla convocazione.

L'ultima fase di questa articolata procedura vede come protagonista il professionista che dovrà decidere se accettare (ovviamente nei casi b e c) la pretesa dell'Agenzia delle Entrate e pagare quanto da essa richiesto o ricorrere (facendosi assistere da un difensore) alla Giustizia Tributaria.

- **STUDI DI SETTORE art.2 comma 35 DL 138/2011 e art.23 comma 28 DL 98/2011**

La scorsa estate il legislatore è intervenuto due volte in materia di studi di settore.

Con il primo intervento:

- è stato rafforzato il meccanismo sanzionatorio nei confronti di coloro che non presentano il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore. Infatti è ora prevista la sanzione di euro 2.065 per chi - dopo l'invito dell'Agenzia delle Entrate - non presenti il modello in questione, pur essendovi obbligato.

- è stata introdotta la possibilità di procedere ad un accertamento induttivo (ovvero attuato anche a prescindere dalla contabilità del professionista) nei confronti di chi non presenta il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o lo presenta indicando dati errati (cosiddetto "modello infedele") o indica cause di esclusione dagli studi di settore non sussistenti. Perché i dati si possano considerare infedeli non bastano uno o più errori ininfluenti, ma l'infedeltà dei dati deve comportare un reddito professionale inferiore a quello che si otterrebbe applicando gli studi di settore con dati corretti; in particolare la differenza tra il reddito ottenuto con dati corretti e quello calcolato con i dati "infedeli" deve essere superiore al 10% del reddito professionale dichiarato.

- è stato soppresso l'obbligo per l'Agenzia delle Entrate di indicare le ragioni che la inducono a disattendere il risultato degli studi di settore quando Essa voglia procedere ad un accertamento induttivo nei confronti di un contribuente che risulta "congruo" secondo gli studi di settore stessi. Ricordiamo qui, comunque, che tale accertamento induttivo nei confronti dei soggetti congrui è



ammesso solo quando le pretese attività non dichiarate siano superiori al 40% dei compensi dichiarati o superiori a 50.000 euro o in presenza di altre stringenti condizioni.

- sono state aggravate le sanzioni nei confronti di coloro che dichiarano un reddito inferiore a quello risultante dall'accertamento dell'Agenzia delle Entrate qualora non sia stato presentato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore ovvero non lo si presenti neppure dopo l'invito dell'Agenzia delle Entrate a farlo. In tale ipotesi la sanzione sulla maggiore imposta accertata diventa dal 150% al 300% della maggiore imposta stessa, a condizione che la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato sia superiore al 10% del reddito professionale dichiarato

- PARTE CHE INTERESSA SOLO GLI PSICOLOGI CHE EMETTONO FATTURE CON IVA: sono state aggravate le sanzioni nei confronti di coloro che dichiarano un'IVA inferiore a quella risultante dall'accertamento dell'Agenzia delle Entrate qualora non sia stato presentato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore ovvero non lo si presenti neppure dopo l'invito dell'Agenzia delle Entrate a farlo. In tale ipotesi la sanzione sulla maggiore IVA accertata diventa dal 150% al 300% della maggiore IVA stessa, a condizione che la differenza tra l'IVA accertata e quella dichiarata sia superiore al 10% dell'IVA dichiarata

- PARTE CHE INTERESSA SOLO GLI PSICOLOGI SOGGETTI ALL'IRAP: sono state aggravate le sanzioni nei confronti di coloro che dichiarano un'Irap inferiore a quella risultante dall'accertamento dell'Agenzia delle Entrate qualora non sia stato presentato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore ovvero non lo si presenti neppure dopo l'invito dell'Agenzia delle Entrate. In tale ipotesi la sanzione sulla maggiore Irap accertata diventa dal 150% al 300% della maggiore Irap stessa, a condizione che la differenza tra l'imponibile accertato e quello dichiarato sia superiore al 10% dell'imponibile dichiarato

Con il secondo intervento si è reso ulteriormente più agevole l'effettuazione dell'accertamento induttivo nei confronti anche dei soggetti congrui. In particolare esso ora è ammesso anche quando il professionista risulti congruo per un periodo d'imposta ma non lo fosse nel periodo d'imposta precedente.

Al di là comunque degli aspetti tecnici citati, si suggerisce allo psicologo di verificare con attenzione e, se possibile, di partecipare attivamente alla redazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, collaborando con i consulenti preposti al loro invio. Innanzitutto assicurandosi che l'invio venga effettivamente eseguito (il modello viene inviato insieme alla dichiarazione dei redditi) e poi fornendo con precisione ai consulenti tutte le informazioni che sono necessarie alla corretta compilazione.

#### **BOX: L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO**

Il sistema tributario italiano ha come asse portante la dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti. Tale atto è unilaterale ed è valida fonte per la riscossione delle imposte. Tuttavia l'Amministrazione dello Stato (Agenzia delle Entrate) si riserva di effettuare controlli e rettifiche a quanto dichiarato per rimediare ad errori e/o infedeltà del cittadino.



Tali rettifiche nei confronti dei professionisti possono assumere diverse forme, tra le quale ricordiamo: accertamento analitico-contabile, accertamento a mezzo degli studi di settore ed accertamento induttivo. La prima forma si fonda solitamente su un controllo della completezza e della correttezza dei documenti contabili e sulla loro completa ed accurata registrazione; essa richiede che l'Agenzia delle Entrate entri in possesso di questi elementi e pertanto presuppone o un accesso presso lo Studio o l'abitazione del professionista o che il professionista venga invitato (in realtà obbligato) a portare la contabilità presso gli uffici dell'Agenzia stessa. E' una forma di accertamento assai rara nei confronti dei professionisti e tanto più improbabile quanto minore è il volume d'affari del professionista poiché il costo vivo delle operazioni di verifica rischierebbe di essere superiore alle imposte recuperabili, anche qualora si riscontrassero delle violazioni.

L'accertamento a mezzo degli studi di settore consente invece all'Agenzia delle Entrate di compiere un'attività di verifica a costi molto inferiori: infatti un meccanismo automatico effettua una prima scrematura dei professionisti, evitando di intraprendere controlli nei confronti di coloro che, probabilisticamente, sono contribuenti fedeli. Successivamente, in base al grado (sempre probabilistico) di infedeltà del contribuente e della sua attesa capacità contributiva, viene attuata una massa di controlli nella quale, se si eccettua il tempo impegnato per una breve fase di contraddittorio, che comunque richiede che il contribuente si rechi presso gli uffici, il costo vivo per l'Agenzia è relativamente esiguo rispetto al numero di accertamenti che vengono emanati. Dato il costo contenuto per l'Amministrazione, con questo strumento vengono sottoposti a controllo anche contribuenti di esigue dimensioni (e come tali generalmente in grado di portare un esiguo gettito aggiuntivo alle casse dello Stato). Si comprende pertanto la ragione per cui si è rafforzato il meccanismo di sanzione contro coloro che, non presentando il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, rendono impossibile l'attuazione di tale forma di controllo.

L'accertamento induttivo - la cui estensione è stata ampliata dalla manovra estiva a tutte le casistiche indicate nel vademecum (es.: contribuente congruo solo un periodo su due; contribuente che non ha presentato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o lo ha presentato con infedeltà "rilevanti") - prevede invece che l'Agenzia delle Entrate possa accertare il reddito ed il volume d'affari di un contribuente "sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere ... dalle scritture contabili ... e di avvalersi anche di presunzioni...". Viene chiamato INDUTTIVO proprio perchè determina il reddito attraverso un procedimento che giunge ad un risultato complesso (il reddito) partendo da singoli elementi particolari. Questa forma di accertamento ha già in se stessa un carattere sanzionatorio: essa infatti presuppone che il contribuente sia stato o appaia chiaramente omissivo o inadempiente rispetto ad obblighi di legge (nella nuova fattispecie rispetto all'obbligo di presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore con dati veritieri). Ed ha come pratico effetto l'emaneazione di accertamenti frequentemente sovradimensionati ma contro i quali la difesa può essere assai ardua (forse anche per una sorta di pregiudizio che si forma nei giudici verso un contribuente che, per le sue omissioni, abbia "meritato" un accertamento induttivo).



- **POSSIBILITA' PER L'ERARIO DI INTERROGARE I CONTI BANCARI art.2 comma 36 undevicies**

Prima della modifica apportata alla legge con le manovre estive , l'Agenzia delle Entrate poteva richiedere i dati relativi ai conti bancari dei soli professionisti sottoposti a controlli; dal 17 settembre 2011, invece, l'Agenzia può richiedere alle banche i dati in loro possesso per elaborare liste di contribuenti da sottoporre a controllo. Ciò consentirà, ad esempio, di individuare i contribuenti che hanno somme ingenti sui conti o depositi titoli di notevole valore o effettuano altre operazioni valutate come "anomale" e di programmare controlli nei loro confronti. Ciò nondimeno si suggerisce di continuare il pieno utilizzo del canale bancario e/o postale e di rafforzare la propria attenzione a mantenere un'ordinata documentazione di tutte le operazioni relative agli ultimi dieci anni.

- **RIDUZIONE DELLE SANZIONI PER I PROFESSIONISTI CHE NON USANO IL CONTANTE art.2 comma 36-vicies ter**

La manovra estiva, oltre a tanti inasprimenti procedurali e sanzionatori, prevede anche un parziale temperamento delle sanzioni per tutti i professionisti che "per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti diversi dal denaro contante" e indicano nelle dichiarazioni fiscali gli estremi del proprio conto corrente. Infatti, per questi contribuenti "scrupolosi", è previsto il dimezzamento delle sanzioni che dovessero eventualmente subire in materia di evasione Irpef e/o Iva o per irregolarità amministrative.

Si noti però che la prima condizione posta dalla legge è molto stringente (tutte le operazioni attive e passive) e assai difficile da rispettare (non sempre è agevole o comodo pagare taxi, bus o treni con mezzi diversi dal contante). Tuttavia, come sopra già suggerito, si insiste sull'utilità di canalizzare le operazioni di incasso e pagamento sul canale bancario.

- **NOVITA' SUGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI art.3 comma 5: obbligo di formazione continua, determinazione del compenso per iscritto, assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, pubblicità informativa libera**

La manovra estiva anticipa anche un frammento di un più ampio disegno di riforma delle libere professioni. Tuttavia, in questa prima fase, tale disegno non genera effetti immediati sui singoli professionisti ma si limita ad individuare i principi cui dovrà uniformarsi la riforma (entro 12 mesi) degli Ordinamenti professionali. Nella nostra rassegna si individueranno i principi più rilevanti per i professionisti ed il modo per uniformarsi ad essi, qualora necessario.

Obbligo di formazione continua: fino all'emanazione della riforma dell'Ordinamento questo obbligo rimane una petizione di principio. Se appare pleonastico (o addirittura offensivo) consigliare ad ogni professionista di aggiornare e/o approfondire con mezzi specifici la propria formazione, può viceversa apparire utile segnalare che il mancato rispetto dell'obbligo - nelle forme che verranno emanate - costituirà sicuramente illecito disciplinare da sanzionare



Determinazione del compenso per iscritto: la novità in questo caso - fermo restando la sua attuale inoperatività - è radicale. In Italia sono pochissimi i casi in cui è obbligatorio utilizzare la forma scritta per concordare un prezzo o una tariffa e, stante anche la laconicità della legge, non è chiaro cosa potrà succedere se questa pattuizione o non dovesse avvenire o avvenisse in forma verbale. Infatti l'unico caso in cui la legge prevede che, in caso di mancato accordo, suppliscano le tariffe professionali, è quando il committente sia un Ente Pubblico, mentre nulla è previsto per gli altri casi. Tuttavia si suggerisce al professionista di iniziare fin da ora ad adottare questa prassi amministrativa predisponendo un tariffario personale che prenda come riferimento le tariffe professionali (nel caso degli Psicologi il riferimento è il Tariffario disponibile sul sito web dell'Ordine). Inoltre è utile realizzare anche un modulo personalizzato nel quale indicare la data, i dati del Cliente ed il compenso specificamente pattuito; inoltre sul modulo potrebbero essere riportati anche: il livello di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento alla conclusione dell'incarico stesso, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale (vedi punto successivo). Questi ultimi elementi, se non indicati per iscritto, dovranno in ogni caso essere resi noti al Cliente verbalmente: comunicarlo per iscritto consentirebbe al professionista un'agevole prova di aver adempiuto a questo nuovo obbligo di legge.

Stipula - a tutela del Cliente - di un'idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale: come sopra anticipato, sarà obbligatorio comunicare al Cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Rimarranno incertezze, almeno fino all'emanazione della riforma, sulle caratteristiche che una polizza debba possedere per essere considerata "idonea". Si suggerisce comunque di stipulare fin da ora tale polizza valutando - se necessario con professionisti di fiducia - l'adeguatezza della polizza alle attuali esigenze e rinviando al momento di entrata in vigore delle nuove norme la valutazione di "idoneità" di cui sopra.

Libertà della pubblicità informativa: a rafforzare un concetto probabilmente già immanente nel nostro sistema giuridico, la manovra costringe gli Ordinamenti riformati a non porre limiti alla pubblicità informativa, quella cioè relativa all'attività professionale, specializzazioni e titoli professionali posseduti, struttura dello studio e compensi richiesti. Nella legge è poi indicato che il limite invalicabile è che le informazioni siano trasparenti, veritiere e corrette e non denigratorie, nè equivoche od ingannevoli. Al riguardo si rammenta comunque che la disciplina della pubblicità per gli Psicologi iscritti all'Ordine dell'Emilia-Romagna è contenuta nell'apposito Regolamento disponibile sul sito web dell'Ordine.

- **NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI art.27 DL 98/2011**

Una delle novità più significative introdotte dalla manovra estiva è la nuova disciplina dei cosiddetti "contribuenti minimi". Premesso che esistono ancora molte incertezze sulla portata della nuova normativa, cerchiamo di focalizzarne gli aspetti fondamentali, ricordando in primo luogo che non si applica a coloro che intendono svolgere l'attività in forma associata (studio associato o associazione professionale) o societaria, essendo riservata ai contribuenti "persone fisiche".





### PSICOLOGI NON IN POSSESSO DI PARTITA IVA AL 1° GENNAIO 2012

Se costoro intendono iniziare l'attività professionale (richiesta di partita IVA), devono innanzitutto valutare se sono eleggibili o meno al regime dei "contribuenti minimi" e successivamente se è per loro conveniente.

#### **Valutazione di eleggibilità**

E' eleggibile lo psicologo qualora:

- a) nei tre anni precedenti l'inizio non abbia esercitato altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consistesse nel periodo di pratica obbligatoria (tirocinio) ai fini dell'esercizio della professione.

Nel caso - di difficile prospettazione - in cui lo psicologo (subentrante) vada a proseguire un'attività svolta in precedenza da altro psicologo (uscente), il primo potrà adottare il regime dei contribuenti minimi solo se l'ammontare dei compensi realizzati dal secondo nel periodo d'imposta precedente al subentro non sia superiore a 30.000 euro.

In pratica, secondo le nuove regole, il regime dei contribuenti minimi potrà essere utilizzato solo da chi inizia nuove attività.

### PSICOLOGI GIA' IN POSSESSO DI PARTITA IVA AL 1° GENNAIO 2012

Anche per costoro è preliminarmente necessaria una valutazione di eleggibilità a cui far seguire una valutazione di convenienza.

#### **Valutazione di eleggibilità**

Ai fini della eleggibilità, rimangono innanzitutto valide le condizioni già poste originariamente per il regime dei contribuenti minimi dalla legge 244/2007 all'art. 1 commi 96 e 99 ovvero: compensi incassati non superiori a 30.000 euro, non essere soci o associati di società semplici, di società in nome collettivo (SNC), di società in accomandita semplice (SAS), di studi associati o associazioni professionali, di SRL cosiddette "trasparenti", non avere dipendenti o collaboratori a progetto, non aver speso nel triennio precedente più di 15.000 euro per acquistare o acquisire in leasing, noleggio o locazione beni strumentali (auto, moto, arredi, attrezzature informatiche, ufficio ecc...), considerando al 50% i beni ad uso sia professionale sia personale. Oltre al rispetto di queste condizioni, è necessario rispettare altri canoni, introdotti dalla manovra estiva, legati in parte all'età anagrafica ed in parte a quella "professionale". Per quanto riguarda l'anzianità professionale, è necessario che da una lato lo psicologo abbia iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2007 e dall'altro che tale attività possedesse (allora) il requisito della "nuova attività" secondo i termini sopra specificati (ovvero l'attività non costituisse, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo e nei tre anni precedenti l'inizio lo psicologo non avesse esercitato altra attività



di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata). Per quanto riguarda l'età, invece, è da notare che l'applicazione del regime potrà continuare fino a raggiungere i 5 periodi di imposta di permanenza nel regime stesso. Ma, una volta compiuti i 5 periodi, il professionista potrà ulteriormente mantenere il regime dei contribuenti minimi solo fino all'anno nel quale compirà i 35 anni; con la conseguenza che, se lo psicologo avesse già compiuto i 35 anni, non potrebbe mantenere il regime oltre il quinto anno.

### **Valutazione di convenienza**

Ai fini della valutazione di convenienza è necessario considerare che per i contribuenti minimi sono previste alcune semplificazioni amministrative ed un modo diverso di assolvimento delle imposte.

### ***LE SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE***

Chi applica il regime dei contribuenti minimi non è OBBLIGATO a tenere la contabilità, cioè a registrare formalmente i documenti contabili (fatture, ricevute...) e non è obbligato a compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.

Deve però ugualmente:

1. emettere le fatture e conservarle
2. numerare progressivamente le fatture d'acquisto e conservarle
3. conservare gli altri documenti di spesa

ATTENZIONE: il fatto di non essere OBBLIGATI a tenere la contabilità significa non dover tenere i registri previsti dalla normativa fiscale (registri IVA, registro incassi e spese, registro dei beni ammortizzabili). Di fatto - tuttavia - una forma di contabilità deve sempre essere tenuta per poter calcolare gli incassi e le spese dell'attività e quindi determinare il reddito nella dichiarazione dei redditi (che ovviamente è obbligatoria).

### ***LE IMPOSTE***

Il regime dei contribuenti minimi, anche dopo le modifiche introdotte dalla Manovra estiva, PUO' comportare un minor carico fiscale per il contribuente. In effetti non è possibile garantire in via generale o addirittura quantificare detto risparmio; in taluni casi, poi, il nuovo regime potrebbe essere meno conveniente. In pratica ogni contribuente deve, eventualmente con l'aiuto del proprio commercialista (o ricorrendo al servizio predisposto dall'Ordine), riflettere con attenzione sulla propria situazione reddituale sia attuale sia prospettica prima di abbandonarsi a scelte o non-scelte affrettate. Di seguito riportiamo le principali caratteristiche fiscali del regime in parola:



Le imposte sui redditi:

- il reddito professionale si calcola in base al principio di cassa, applicato anche ad acquisti e cessioni di beni strumentali (in deroga alle regole dell'ammortamento)
- il reddito professionale è assoggettato ad un'imposta del 5% sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
- di conseguenza il reddito professionale non si cumula agli altri (eventuali) redditi per la determinazione dell'Irpef
- il reddito professionale è esente dall'Irap
- non essendo il contribuente soggetto agli studi di settore (come sopra evidenziato), non è possibile che subisca un accertamento basato sugli studi stessi
- dal reddito professionale sono deducibili i contributi previdenziali obbligatori, ma non sono deducibili gli altri "oneri" di cui all'art.10 TUIR
- dall'imposta sostitutiva non sono detraibili le detrazioni di cui agli artt.12, 13 e 15 TUIR nonché le detrazioni su ristrutturazioni e per risparmio energetico
- non è stato ancora chiarito se si applicheranno le normali regole sulle ritenute d'acconto o se si procederà ad un esonero

L'IVA:

- nel regime dei contribuenti minimi non si applica IVA sulle prestazioni (nemmeno su quelle non "sanitarie": selezione del personale, consulenza organizzativa, formazione...)
- l'IVA applicata dai fornitori di beni e servizi non è mai detraibile, ma rappresenta un costo deducibile secondo le ordinarie regole

### **L'USCITA DAL REGIME**

Se l'uscita dal regime dei contribuenti minimi avviene per la perdita dei requisiti (esempi: compensi incassati superiori a 30.000 euro; ingresso in società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, studi associati o associazioni professionali o SRL cosiddette "trasparenti"; assunzione di dipendenti o utilizzazione di collaboratori a progetto; spesa nel triennio precedente superiore a 15.000 euro per acquistare o acquisire in leasing, noleggio o locazione beni strumentali VEDI ANCHE SOPRA), lo psicologo entrerà nel regime ordinario di determinazione del reddito e di applicazione dell'IVA (ferma restando ovviamente l'esenzione per le prestazioni "sanitarie").

Se invece l'uscita dovesse avvenire per semplice compimento del quinquennio o (se successivo) dei trentacinque anni, lo psicologo potrà applicare un regime "misto" nel quale ad alcune semplificazioni amministrative (mancanza dell'obbligo di tenere la contabilità) si accompagna un regime fiscale del tutto ordinario se si eccettua l'esenzione dall'Irap ed il versamento dell'IVA, che viene effettuato una sola volta all'anno e non trimestralmente o mensilmente.